



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/03/2012

ADDI' 16/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - MALCOTTI



DELIBERAZIONE N. 99

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 130). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1989, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la real. azione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 19 giugno 1979, n. 149), in materia di protezione delle collezioni museali, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 56 (Collegio ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e gestione delle leggi regionali n. 149, n. 150, n. 151, n. 152, n. 153, n. 154, n. 155, n. 156, n. 157 e 8 dell'art. 15 dell'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 56. "Attivazione procedure per la tutela ambientale delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico".

99 16 MAR. 2012 R

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

RITENUTO necessario rivisitare la normativa in tema di subdelega delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio prevista dalla Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 59 avente ad oggetto "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" al fine di adeguarla al rinnovato quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità di riformulare le ipotesi di conferimento della delega delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio al fine di perseguire un più ampio decentramento di funzioni nonché una maggiore semplificazione delle procedure;

RILEVATA altresì la necessità di mettere in coerenza la normativa in tema di autorizzazioni paesaggistiche delegate con il rinnovato quadro normativo, con particolare riferimento al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 in tema di autorizzazioni paesaggistiche per interventi di lieve entità, alla Legge Regionale 16 aprile 2009 n. 13 ("Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti") ed alla Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21 recante "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale";

RITENUTO di disciplinare l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;



99 16 MAR. 2004

CONSIDERATA inoltre la necessità di dare opportuna disciplina alle procedure di conferimento e di revoca dell'esercizio delle funzioni delegate, nonché al correlato potere di direttiva, vigilanza e controllo regionale, e di prevedere, per le ipotesi di inerzia del comune delegato, l'intervento sostitutivo regionale tramite la nomina di commissari ad acta;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia, come previsto dall'articolo 65, comma 6, del citato Regolamento Regionale n. 1/2002, al fine di assicurare la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

CONSIDERATO di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa.

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)", composta da n. 6 articoli e da una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



LEG. alla DELIB. N. 99 *h*
DEL 16 MAR 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l' applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”.



h
h

Art. 1

Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

- a) interventi indicati nell'Allegato 1 del d.p.r. 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;
- d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia);
- e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;
- f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
- g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;



- h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
- i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modificazioni, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.

2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di cui al comma 1 interessano il territorio di due o più comuni.

3. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene in conformità alle previsioni dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune.

4. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti repressivi, sono attribuite ai comuni, al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non preventivamente autorizzata e garantire il rispetto delle prescrizioni e dei divieti imposti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.



Art. 2

(Commissioni locali per il paesaggio)

1. I comuni, al fine di garantire l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 148 del citato d.lgs. n. 42/2004. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le funzioni amministrative concernenti la Commissione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata.

2. La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita.

3. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.

4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula.

5. La Commissione esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004, delegati ai comuni ai sensi della presente legge nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici.

6. L'istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.



Art. 3

(Direttiva, vigilanza e controllo regionale)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e dell'articolo 155, comma 2, del d.lgs. 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente del comune delegato trasmette alla Regione, ogni sessanta giorni, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento:

- a) gli estremi identificativi dell'atto e il nominativo del richiedente;
- b) la tipologia dell'intervento autorizzato, con l'individuazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000.

2. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni. A tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della l.r. 14/1999 e dall'articolo 49 dello Statuto. La struttura regionale competente, accertata su istanza di parte l'inerzia del comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, individuato con le modalità di cui all'articolo 32 della l.r. 15/2008. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del comune delegato inerte.



[Handwritten signature]

Art. 4

(Norme transitorie e finali)

1. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

2. In attesa del completamento della verifica di cui al comma 1, resta fermo il conferimento di funzioni ai comuni previsto dalla l.r. 59/1995 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge le istanze già presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi oggetto della delega, qualora non si sia ancora provveduto all'esame delle stesse con la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune territorialmente competente.

4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco della documentazione che l'istante ha l'onere di produrre nonché la modulistica da utilizzare.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. B." with a stylized flourish.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)

1. All'articolo 95 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
 - a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;
 - b) il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modificazioni."



[Handwritten signature]

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13;
- b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
- c) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.



Handwritten signature



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA

L. Assessorato

ALLEG. alla DELIB. N. 99 *M*
DEL 16 MAR. 2012

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO:

“Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”.

La proposta di legge concernente la delega ai Comuni della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ha lo scopo di rivisitare le disposizioni della Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 59 che non appaiono più attuali alla luce del rinnovato quadro normativo.

Infatti, la normativa in tema di paesaggio ha subito nel tempo consistenti modifiche ad opera, principalmente, prima del D.Lgs. n. 490/1999 e poi del D.Lgs. n. 42/2004 – il vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, più volte, nel corso degli anni, oggetto di sostanziali revisioni - nonché, da ultimo, del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 che ha introdotto il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Anche i riferimenti legislativi regionali sono mutati nel corso degli anni, in particolare la L.R. n. 29/1997 e la L.R. n. 24/1998 hanno dettato innovative disposizioni in tema di autorizzazioni paesaggistiche.

Significativamente modificato, rispetto al panorama normativo in cui ha visto la luce la L.R. n. 59/1995, appare anche il quadro degli interventi edilizi, a seguito, oltre che del D.P.R. n. 380/2001, del varo della L.R. 13/2009 sul recupero dei sottotetti esistenti e della L.R. n. 21/2009, c.d. Piano Casa.

Alla luce di quanto sopra, è apparso più che mai opportuno allineare le previsioni in tema di delega delle funzioni di autorizzazione paesaggistica a tale mutato quadro normativo complessivo.

In particolare, con la proposta di legge in oggetto, sono state innanzitutto riformulate le fattispecie di interventi per i quali è delegato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nello spirito di perseguire un più ampio decentramento di funzioni e, come detto, al fine di metterle in coerenza con la normativa sopravvenuta in materia dal 1995 ad oggi. Novità di rilievo, tra le fattispecie oggetto di delega, sono costituite dagli interventi di cui al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, da quelli previsti dal c.d. Piano Casa (nei limiti in cui siano realizzabili previa denuncia di inizio attività) nonché da quelli contemplati dalla L.R. 13/2009 volti al recupero dei sottotetti esistenti.



Via Giorgione, 120 - 00147 Roma

Tel. 06 5188 8924/8800 - Fax 06 5188 8726 - info@regione.lazio.it



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA

L'Assessore

Sono state quindi previste le commissioni locali per il paesaggio, da istituirsi in forma associata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quale strumento finalizzato a coadiuvare e supportare i comuni nell'esercizio delle funzioni delegate ed a soddisfare i requisiti di competenza tecnico scientifica e di differenziazione delle funzioni richiesti dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004.

Infine, sono state opportunamente disciplinate, sempre con riguardo all'esercizio delle funzioni delegate, le relative procedure di conferimento e di revoca, prevedendo, per le ipotesi di inerzia dell'ente delegato l'intervento sostitutivo regionale tramite la nomina di commissari *ad acta*. Sono state anche opportunamente normate le modalità dell'esercizio del potere regionale di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni amministrative oggetto di delega.

L'Assessore
Luciano Ciocchetti

